



Prot. 9667

Roma li, 9 ottobre 2020

Dott. Massimo Parisi
Direttore Generale del Personale
e delle Risorse – DAP
R O M A

Oggetto: Permessi ex art. 33, legge n. 104/1992 - fruizione nel giorno già programmato come congedo ordinario o riposo settimanale.

Il PRAP per la Puglia e la Basilicata, con nota n. 86362 PPol del giorno 2 u.s. che si allega in copia, in esito alla sentenza n. 01133/2020 del TAR di Bari e mutando il proprio precedente orientamento in materia, ha dato indicazioni favorevoli al riconoscimento agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, in servizio nella rispettiva circoscrizione, dei permessi ex art. 33, legge n. 104/92 e succ.modd., anche nei giorni in cui sia stato precedentemente programmato il congedo ordinario o il riposo settimanale.

Atteso che sulla questione l'indirizzo prevalente nelle restanti sedi penitenziarie del territorio nazionale permane invece ostativo all'autorizzazione dei permessi in parola quando nelle giornate per le quali vengono richiesti non siano stati programmati turni lavorativi, si prega la S.V. di voler fornire urgentissime direttive al fine di rendere omogenea e conforme al giudicato amministrativo sopra richiamato l'applicazione della particolare disciplina posta a tutela delle persone con disabilità.

Nell'attesa di un cortese riscontro, molti cordiali saluti.

Il Segretario Generale
gennarino de fazio



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA PUGLIA E LA BASILICATA
Ufficio I – Affari generali, personale e formazione
Sezione III Settore II - Personale di Polizia Penitenziaria

Prot. n. **36862** PPol

Bari, 2 ottobre 2020

Al Distaccamento di Potenza

Alle Direzioni degli Istituti del distretto

All'Ufficio Primo - Settore V – Relazioni Sindacali
Sede

Oggetto: fruizione dei permessi previsti dall'art. 33 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 anche nelle giornate già programmate per il godimento del congedo ordinario.

Con la presente si comunica che a seguito di ricorso giurisdizionale intrapreso da un appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, il TAR Puglia ha avuto modo di esprimersi affermando che non emerge alcuna lesione all'organizzazione del servizio a causa della sostituzione dell'assenza per ferie con l'assenza per assistenza al disabile, *“in entrambe le ipotesi il lavoratore è pur sempre assente dal servizio e la turnazione nella vigilanza e negli altri servizi correlati all'ambiente di lavoro tipico degli Istituti penitenziari è stata comunque già predisposta e assicurata”*.

Dunque, venga garantita ai dipendenti la possibilità di fruire dei permessi previsti dall'art. 33 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, per esigenze del portatore di handicap in situazione di gravità, anche nelle giornate già programmate per il godimento del congedo ordinario o del riposo, maturando il diritto al recupero successivo delle giornate non godute.

Chiaramente il dipendente dovrà garantire l'immediata comunicazione alla Direzione o al servizio di appartenenza addivenendo ad una intesa sul punto.

Si considerino revocate le precedenti disposizioni vigenti in materia e contrastanti con il principio di diritto affermato.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Per il Provveditore a.p.c.o.
Dottor Luciano Mellone